

Statuto dell'associazione

## Associazione acquedotto Passo del Lucomagno

con sede a Disentis/Mustér

Disentis, 17 maggio 2024

## **I L'ASSOCIAZIONE, LA SEDE E LO SCOPO**

### **§ 1 Nome**

È costituita un'associazione ai sensi dell'articolo 60 del Codice civile svizzero con il nome di "Associazione acquedotto Passo del Lucomagno" ("Wasserkorporation Lukmanierpass"), in seguito associazione. L'associazione è composta da quattro soci permanenti con pari diritti. L'associazione è politicamente e confessionalmente indipendente.

### **§ 2 Sede**

L'associazione ha sede a Disentis/Mustér.

### **§ 3 Scopo**

Lo scopo dell'associazione è:

- a) fornitura di acqua potabile per gli utenti dalle sorgenti nella zona del Passo del Lucomagno (mappale n° 431). Le sorgenti sono di proprietà del Monastero benedettino di Disentis.
- b) costruzione, manutenzione e rinnovamento delle prese d'acqua, del serbatoio e delle tubazioni tra le prese d'acqua e i serbatoi, con costi a carico degli utenti.

## **II MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **§ 4 Associazione**

L'associazione è attualmente composta da quattro soci fissi con uguali diritti, ciascuno con un voto. Le seguenti persone giuridiche sono soci dell'associazione:

- a) Monastero benedettino di Disentis (proprietario delle sorgenti), Via Claustra 1, 7180 Disentis
- b) Patriziato di Castro, Via Traversa 32, 6723 Castro
- c) Patriziato di Leontica, Via Lepontica 11, 6716 Leontica
- d) Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), rappresentato da armasuisse Immobilien, FMO, Staatsstrasse 100, 8887 Mels

L'adesione all'associazione è illimitata nel tempo.

L'infrastruttura degli utenti delle sorgenti nella zona del Passo del Lucomagno contiene i seguenti quattro oggetti o gruppi di oggetti:

- Alpe Pertusio di proprietà del Patriziato di Castro
- Alpe Croce di proprietà del Patriziato di Leontica
- Hospezi Lucmagn (con contratto di diritto di superficie)
- Diversi immobili di proprietà del DDPS nella zona di Crest la Crusch/Froda.

Finché queste strutture sono disponibili, la designazione di una zona di protezione è obbligatoria.

L'ammissione di nuovi soci è possibile solo con delibera unanime dei soci con diritto di voto. L'Assemblea decide l'importo da versare per coprire parte dei costi di costruzione. L'Assemblea fissa pure le modalità (incluso il diritto di voto) nel caso di entrata nell'associazione di un socio supplementare a causa del cambio di proprietà di una parte delle infrastrutture di un socio attuale.

In caso di cambio di proprietà di uno degli immobili interessati, i diritti alla fornitura di acqua e i diritti e gli obblighi del socio vengono automaticamente trasferiti al nuovo proprietario.

Un socio che desidera dimissionare, deve presentare all'associazione, entro la fine dell'anno, una richiesta scritta e motivata, che sarà presentata per informazione alla successiva Assemblea. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso della propria quota, ossia di parte dell'importo versato per finanziare costruzioni, ristrutturazioni o lavori eseguiti dall'associazione. Il diritto alla fornitura di acqua decade alla data di uscita ed eventualmente deve essere cancellato dal Registro fondiario.

### **III DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI**

#### **§ 5 Approvvigionamento idrico**

Ogni socio ha diritto alla fornitura di acqua da parte dell'associazione per le proprie infrastrutture secondo § 4, a condizione che adempia ai propri obblighi in conformità al presente statuto.

#### **§ 6 Contributi dei soci e tenuta della contabilità**

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Affinché l'associazione possa adempiere al suo scopo, ogni membro deve pagare un contributo annuale deciso dall'Assemblea.

L'associazione rileva l'attuale fondo per la manutenzione e il rinnovamento presso la Banca Cantonale Grigione, che attualmente è gestito dal Monastero benedettino di Disentis con un saldo di CHF 59'475.22 al 1° febbraio 2024.

Ogni socio contribuisce in parti uguali al mantenimento del fondo per l'esercizio ordinario e la manutenzione delle strutture, che viene alimentato fino a un livello obiettivo di 15.000 franchi svizzeri. Una volta raggiunto l'obiettivo e in assenza di lavori di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, i contributi al fondo possono essere sospesi con una delibera dell'assemblea generale.

I lavori straordinari vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, che decide anche le modalità di finanziamento. Di norma i soci contribuiscono in parti uguali ai costi per lavori straordinari.

§ 7 Diritto di voto

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice dei soci. In caso di parità di voti, la decisione spetta al/alla Presidente dell'associazione.

**IV ORGANI**

§ 8 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio direttivo
- c) il Revisore interno.

I soci dell'associazione rispettivamente i delegati delle persone giuridiche formano il Consiglio direttivo dell'associazione e allo stesso tempo l'Assemblea.

§ 9 Assemblea dell'associazione

I soci dell'associazione si riuniscono almeno una volta all'anno entro la metà di giugno per l'Assemblea ordinaria dei soci. L'Assemblea può validamente deliberare se la maggioranza dei soci è presente o rappresentata.

Ogni socio può richiedere in forma scritta la convocazione di un'Assemblea straordinaria. L'Assemblea deve tenersi entro e non oltre quattro settimane dalla presentazione della richiesta da parte del socio.

§ 10 Convocazione dell'Assemblea dei soci

Il/la Presidente convoca l'Assemblea via e-mail con un preavviso di almeno 30 giorni. La convocazione contiene l'ordine del giorno, la relazione annuale del/della Presidente e i conti consuntivi.

I punti che non figurano all'ordine del giorno possono essere trattati se lo decide la maggioranza dei membri.

§ 11 Competenze dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci ha i seguenti poteri:

- a) nomina del Consiglio direttivo;
- b) nomina del Revisore interno;
- c) approva il verbale dell'Assemblea precedente;
- d) approva i conti consuntivi e la relazione annuale del/della Presidente;
- e) determina l'importo da versare al fondo di esercizio e manutenzione;
- f) decide in merito ai lavori di manutenzione straordinaria, riparazione o rinnovamento con importi superiori a CHF 500.00;
- g) approva regolamenti, contratti e convenzioni;

- h) decide in merito all'entrata di nuovi soci;
- i) modifica degli statuti;
- j) decide sulla modifica della forma giuridica dell'associazione;
- k) decide lo scioglimento dell'associazione, l'utilizzo futuro delle sorgenti e del ricavato della liquidazione.

§ 12 Proposte dei soci

Le domande sui punti all'ordine del giorno possono essere poste durante l'Assemblea. Le delibere su questioni urgenti possono essere approvate anche per lettera (e-mail) se nessun socio desidera discuterle in Assemblea.

§ 13 Composizione del Consiglio direttivo e durata del mandato

Il Consiglio direttivo è composto da:

- il/la Presidente
- il/la Vicepresidente
- il Cassiere o la Cassiera

Il Consiglio direttivo rimane in carica per un periodo di tre anni. I membri del Consiglio direttivo operano a titolo volontario. La loro rielezione è possibile con il consenso della maggioranza dei soci. Il/la Presidente e il/la Vicepresidente vengono eletti alternativamente.

§ 14 Il/la Presidente

Il/la Presidente dell'associazione è il suo rappresentante:

- controlla l'avanzamento dei lavori;
- convoca i soci se la situazione lo richiede;
- presiede le riunioni e le assemblee.

Se non è in grado di svolgere le sue funzioni, è rappresentato dal/dalla Vicepresidente.

Il/la Presidente firma con firma collettiva a due con il/la Vicepresidente o con il Cassiere/la Cassiera.

§ 15 Il/la Vicepresidente

Il/la Vicepresidente dell'associazione:

- sostituisce il/la Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.
- redige il verbale delle riunioni e delle Assemblee. Il verbale deve contenere almeno le proposte, le decisioni e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere firmato dal/dalla Presidente e dal/dalla Vicepresidente dell'associazione e trasmesso ai soci entro 20 giorni dall'Assemblea.

§ 16 Il Cassiere/la Cassiera

Il Cassiere/la Cassiera:

- tiene i libri contabili e riscuote i contributi annuali dei soci decisi dall'Assemblea dei soci;
- prepara i conti consuntivi e se necessario i preventivi dei costi dell'associazione;
- presenta i conti consuntivi e quelli preventivi dell'associazione all'Assemblea dei soci.

§ 17 Il Revisore interno

L'Assemblea dei soci elegge un revisore interno per un mandato di tre anni. Una rielezione è possibile. Egli controlla la contabilità dell'associazione e allestisce un rapporto annuale.

Il Revisore interno può essere convocato per riunioni importanti.

**V COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE**

§ 18 Mansioni per la fornitura dell'acqua

- L'associazione esegue tutti i lavori relativi alla captazione delle sorgenti e al serbatoio sulla particella n° 431, necessari per una corretta fornitura.
- La manutenzione e la riparazione delle tubazioni dal serbatoio ai luoghi di utilizzo sono a carico dei rispettivi utenti.
- L'associazione stipula le necessarie assicurazioni per le proprie strutture a copertura dei rischi (in particolare per la responsabilità civile).

§ 19 Garanzia di fornitura dell'acqua

- L'associazione non è obbligata a fornire ininterrottamente l'acqua ai consumatori/soci. Essa non è responsabile in caso di interruzione dell'erogazione dell'acqua o di riduzione della quantità d'acqua.
- L'associazione non è responsabile della composizione chimica, della temperatura e della durezza dell'acqua. Tuttavia, adotta le misure necessarie per garantire che l'acqua potabile soddisfi gli standard legali.

§ 20 Riparazioni

L'associazione non è responsabile dei guasti agli impianti privati dovuti alle riparazioni. I consumatori devono essere informati in anticipo di eventuali lavori da eseguire.

§ 21            Controllo e manutenzione delle sorgenti

L'associazione può incaricare una persona o una società esterna del ramo per i controlli ricorrenti e i lavori di manutenzione. L'associazione delega al Monastero Benedettino di Disentis la sua nomina. Le mansioni di questa persona o società sono definiti in un apposito elenco dei compiti.

In particolare comprendono:

- i controlli di qualità dell'approvvigionamento idrico dell'associazione secondo le linee guida dell'Ufficio per la sicurezza alimentare e la salute degli animali del Cantone dei Grigioni (ALT GR), e delle associazioni di categoria per acqua, gas e calore (SVGW);
- i controlli per garantire il corretto funzionamento di prese, serbatoio e tubazioni dell'acqua tra le prese e il serbatoio;
- la messa in funzione delle condotte idriche all'inizio della stagione e la chiusura degli impianti per l'inverno.

§ 22            Responsabilità

Per gli impegni e i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione (art. 75 del Codice Civile). La responsabilità personale dei soci è esclusa.

**VI            RICORSI**

§ 23            Diritto di presentare un ricorso

I ricorsi contro le delibere delle Assemblee dell'associazione devono essere presentati in forma scritta al Consiglio direttivo entro 20 giorni dalla consegna del verbale.

**VII           SANZIONI**

§ 24            Violazioni degli obblighi associativi

L'Assemblea sanziona le violazioni degli obblighi associativi con multe fino a CHF 500.00.

Se la violazione è commessa con l'intento di trarre profitto, l'Assemblea non è vincolata all'importo massimo.

**VIII          NORME VARIE**

§ 25            Modifica dello statuto

Per modificare lo statuto è necessaria l'unanimità dei voti dei soci.

§ 26 Scioglimento dell'associazione

Per lo scioglimento dell'associazione, la decisione di utilizzo futuro delle sorgenti e la destinazione del ricavato della liquidazione, è necessaria la maggioranza dei 3/4 dei soci.

§ 27 Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva del 17 maggio 2024 ed è entrato in vigore in tale data, con riserva di approvazione da parte del Dipartimento federale della difesa della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e delle Assemblee dei Patriziati di Castro e Leontica.

§ 28 Lingua

Lo Statuto è redatto in italiano e in tedesco. In caso di disaccordo sulla sua interpretazione fa stato la versione in lingua tedesca.

IX

FIRME

Monastero benedettino di Disentis

Disentis, 17.05.2024

Luogo e data

i.A. J. Monn *Bruder Franz*

Dietrich Anton Monn  
genannt Abt Vigeli

Martin Bommer  
genannt Bruder Franz



Patriziato di Castro

Disentis, 17.05.2024

Luogo e data

*Renzo De Bolla*  
*Ursula Gurana*



Renzo De Bolla

Ursula Gurana

Patriziato di Leontica

Disentis, 17.05.2024

Luogo e data

*Graziano Gianora*  
*Ivo Gianora*



Graziano Gianora

Ivo Gianora

armasuisse Immobilien  
Facility Management Ost

Genehmigt  
Bern, den 31.05.2024  
armasuisse Immobilien

Disentis, 17.05.2024

Luogo e data

*Johannes Joss*  
Johannes Joss

*Georges Ebnetter*  
Georges Ebnetter  
Leiter Facility Management Ost